

ACCORDO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI IMMOBILE

PARTE LOCATRICE:

- 1) CANTARELLI GIOVANNI nato a Sant'Ilario D'Enza il 11/06/1963, residente a Sant'Ilario D'Enza in via Sergio Leone, 12 – C.F. CNTGNN63H11I342B
- 2) CANTARELLI LEDA nata a Sant'Ilario D'Enza il 13/11/1959, residente a Milano in via Pellegrino Rossi n. 54 – C.F. CNTLDE59S53I342U
- 3) CANTARELLI MASSIMILIANO nato a Sant'Ilario D'Enza il 27/09/1958, residente a Parma in Strada Casalunga n. 44 - C.F. CNTMSM58P27I342F
- 4) CANTARELLI VIRGINIO nato a Montecchio Emilia il 14/01/1960, residente a Traversetolo (PR) Strada Ronconi, 3/a – C.F. CNTVGN60A14F463E
- 5) CANTARELLI MARIARITA nata a Parma il 29/01/1956, residente a Parma, via Frugoni, 15 C.F. CNTMRT56A69G337V
- 6) BONILAURI GIOVANNA nata a Montecchio Emilia il 21/08/1935 residente a Parma, via Frugoni n. 15 C.F. BNLGNN35M61F463P
- 7) CANTARELLI SERGIO nato a Sant'Ilario D'Enza il 13/04/1941, residente a Sant'Ilario D'Enza in via Vespucci n. 1 – C.F. CNTSRG41D13I342J
- 8) CANTARELLI ILARIA nata a Reggio Emilia il 18/12/1968, residente a Reggio Emilia in via G. Bruno n. 23 – C.F. CNTLRI68T58H223L
- 9) CANTARELLI SARA nata a Reggio Emilia il 12/03/1971, residente a Reggio Emilia in via G. Bruno n. 23 – C.F. CNTSRA71C52H223I
- 10) CANTARELLI DAVIDE nato a Reggio Emilia il 17/12/1973, residente a Reggio Emilia in via G. Bruno n. 23 – C.F. CNTDVD73T07H223Q
- 11) GARULLI MARIA nata a Sant'Ilario D'Enza il 18/11/1927, residente a Sant'Ilario D'Enza in Piazzale Aldo Moro n. 9/A – C.F. GRLMRA27S58I342Y
- 12) BELLENTANI TOMMASO nato a Novellara il 29/09/1946, residente a Novellara in via Don

Borghi n. 23 – C.F. BLLTNS46P29F9600

13) BELLENTANI LUCA nato a Reggio Emilia il 06/03/1987, residente a Ferrara in via Giuoco del pallone, 12 int. 4 – C.F. BLLLCU87C06H2230

14) CANTARELLI MARIA PAOLA nata a Sant'Ilario D'Enza il 09/10/1951, residente a Gattatico in via Grandi n. 1 – C.F. CNTMPL51R49I342Z

15) CANTARELLI GIUSEPPINA nata a Sant'Ilario D'Enza il 27/08/1954, residente a Parma in via Paolo il Danese n. 8 – C.F. CNTGPP54M67I342I

16) CANTARELLI BRUNETTO nato a Sant'Ilario D'Enza il 17/04/1957, residente a Sant'Ilario D'Enza (RE) in via Picasso n. 20 – C.F. CNTBNT57D17I342L

17) CANTARELLI GIOVANNA nata a Reggio Emilia il 14/11/1963, residente a Sant'Ilario D'Enza (RE) in via Fornace Zunini n.9 – C.F. CNTGNN63S54H223G

18) CAMPANINI FRANCESCA nata a Parma il 10/06/1971, residente a Montechiarugolo (PR) in via Don Lazzerio n. 8 – C.F. CMPFNC71H50G337R

19) CAMPANINI PAOLO nato a Parma il 25/12/1972, residente a Montechiarugolo (PR) in via Don Lazzerio n. 8 – C.F. CMPPLA72T25G337Q

20) CAMPANINI MARCO nato a Parma il 11/08/1974, residente a Montechiarugolo (PR) in via Don Lazzerio n. 8 – C.F. CMPMRC74M11G337L

Tutti qui rappresentati dalla dott.ssa Maria Cristina Paterlini, nata il 03.09.1969 a Poviglio (RE), C.F. PTRMCR69P43G947U, con studio in Sant'Ilario d'Enza (RE)- Via S. Allende 7/M, autorizzata dall'assemblea dei comproprietari del 08/11/2016 alle operazioni connesse al presente accordo

E

PARTE CONDUTTRICE:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede legale in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini,

nato a Reggio Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto esclusivo del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

PREMESSO

- a) In data 30 giugno 2021 ha avuto termine il contratto di accordo temporaneo per l'utilizzo di strutture sportive di proprietà della parte locatrice, con la Fondazione per lo Sport con sede in Reggio Emilia in via F.lli Manfredi n. 12/D;
- b) Che fra la Fondazione per lo Sport ed il Comune di Reggio Emilia sono intervenuti accordi, sulla base dei quali è scaturita la volontà di rinnovare l'accordo e di assumere il ruolo di parte conduttrice direttamente al Comune di Reggio Emilia – Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio;
- c) che il Comune è interessato alla definitiva acquisizione in proprietà del terreno oggetto del presente contratto, attualmente adibito ad impianto sportivo, per mantenerne la finalità pubblica, avendo necessità di ulteriore tempo per poterla definire;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il predetto locatore concede in locazione temporanea al conduttore, che accetta, i terreni di sua proprietà siti in Reggio Emilia, in via Reggiolo località Cadè, per uso "Campo di calcio ed attività sportive in genere", censiti al Catasto Terreni sul foglio 37 coi mappali 48, 170 e 171.
- 2) La durata della locazione temporanea è fissata **anni 2 (due)**, a decorrere dal **01/12/2021** e con scadenza il **30/11/2023**; alla scadenza del contratto non è prevista una ulteriore proroga fra le parti. È prevista la risoluzione del presente contratto in modo automatico nel caso in cui l'amministrazione comunale o altro ente pubblico da questa

preposto, dovesse acquisire la piena proprietà del terreno in oggetto. In questo caso il canone verrà corrisposto in modo proporzionale, fino alla data del rogito.

3) Il canone di locazione annuo è stabilito in **€ 6.500,00 (seimilacinquecento/00)**, da corrisponderci in due rate semestrali e anticipate, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di giugno, sul c.c. bancario aperto presso BPER ag. di Sant'Ilario D'Enza IBAN: **IT04M0538766500000001994887**. Per la pregressa occupazione dei terreni nel periodo dal 01/07/2021 al 30/11/2021, intercorsa dalla scadenza del cessato contratto, sarà versato un indennizzo complessivo di Euro 2.708,33 con analoghe modalità.

4) È espressamente vietata la sublocazione se non previo consenso scritto del locatore.

5) La locazione è riferita ai soli terreni, liberi da qualsiasi installazione. Il conduttore è autorizzato ad installare e/o mantenere sui terreni in argomento le strutture ed attrezzature fisse esistenti di supporto alle attività sportive, facendosi carico delle relative manutenzioni siano esse di natura ordinaria che straordinaria e così per tutta la durata del contratto o fino a subentro di diversa pattuizione fra le parti. Ogni innovazione e/o miglioria apportata dal conduttore non potrà comportare oneri a carico del locatore, pertanto alla riconsegna dell'immobile lo stesso avverrà nello stato di fatto in cui si trova senza oneri per entrambe le parti.

6) Sono a carico del Conduttore, oltre al pagamento del canone pattuito, anche gli oneri accessori e tutte le spese di conduzione come illuminazione, fornitura idrica, riscaldamento, smaltimento rifiuti e quant'altro occorra per la normale gestione della struttura e dei servizi erogati dalla stessa. Tutti i contratti di fornitura per le utenze saranno direttamente intestati al Conduttore.

7) E' fatto obbligo al Conduttore di impedire, durante l'esercizio della locazione, lo sconfinamento di persone o mezzi che possano danneggiare le proprietà limitrofe. Nel caso in cui si dovessero verificare episodi di tale natura, il conduttore si impegna al ripristino

delle recinzioni e di quant'altro danneggiato rifondendo i danni provocati. Il conduttore, con la sottoscrizione della presente si impegna a mantenere il decoro e la pulizia dai rifiuti, anche dalle aree limitrofe, compreso lo scolo del sistema fognario.

8) I dati personali forniti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.

I trattamenti saranno effettuati per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

9) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle di

registrazione sono poste a carico dei contraenti nella misura del 50% ciascuno, comprese quelle per eventuali e successive proroghe. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, con successivo addebito al conduttore delle spese di sua competenza.

10) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti faranno

riferimento alle norme contenute nel codice civile.

11) Per qualsiasi controversia in ordine al contenuto o interpretazione del presente contratto,

sarà competente il foro di Reggio Emilia.

12) La parte locatrice e la parte conduttrice si danno reciprocamente atto che il presente

accordo ha durata limitata nel tempo e natura precaria, poiché motivo essenziale per la parte locatrice alla firma di questo contratto è la volontà di una definitiva acquisizione in proprietà dell'area sportiva da parte dell'amministrazione comunale.

Reggio Emilia, lì

PER LA PARTE LOCATRICE

IL CONDUTTORE

Dott.ssa Maria Cristina Paterlini

Comune di Reggio Emilia

